

1. È ammissibile a finanziamento un progetto di mostra che inaugura prima del 31 ottobre 2020 ma che resta aperto anche oltre questa data?

Il Bando indica il 31 ottobre 2020 come conclusione di tutte le attività, pertanto la mostra e tutte le attività collegate al progetto dovranno essere chiuse entro quella data. L'articolo 12 del Bando rafforza questo assunto laddove si indica che ci sarà revoca del finanziamento "qualora il progetto non sia concluso entro il 31 ottobre 2020". Stante lo stato di vigenza del nuovo concetto di impegno previsto dalla legge 196/2009, non sono ammesse proroghe.

2. È possibile partecipare con un progetto di mostra la cui apertura è già avvenuta, o è prevista tra la fine di febbraio e la prima metà di marzo 2020?

Sono ammessi a finanziamento esclusivamente progetti espositivi da intendersi avviati a decorrere dalla data di pubblicazione della graduatoria con Decreto Direttoriale. Come esplicitato nell'art. 7 del Bando, la domanda dovrà essere inviata entro le ore 12.00 del 20 febbraio 2020: non è possibile prevedere quando saranno pubblicati i risultati del Bando, che dipendono dai tempi di istruttoria da parte dall'Amministrazione e di valutazione della Commissione, con conseguente pubblicazione della graduatoria.

3. Un soggetto proponente già beneficiario nel corrente anno di un altro contributo tramite Bando o Premio promosso dalla DG, può applicare al Bando Exhibit Program? Se sì, come ente capofila o come partner?

Il Bando non osta né la partecipazione ad altri bandi, né la partecipazione di chi ha già vinto o partecipato a precedenti bandi.

4. Se il soggetto proponente è un Museo pubblico, quale documentazione deve presentare in sostituzione di atto costitutivo e statuto?

In questo caso vale tutta la documentazione nonché la normativa atta a testimoniare quanto richiesto dal Bando.

5. È possibile presentare progetti di mostre collettive che includano artisti sia italiani che stranieri? È possibile comprendere nella rassegna artisti non più viventi?

All'art.1, il Bando parla esplicitamente di mostre che coinvolgano artisti italiani, escludendo di fatto il coinvolgimento di artisti stranieri. Il bando non osta in tal senso, tuttavia tra uno degli obiettivi principali del bando è "promuovere la visibilità degli artisti italiani, anche emergenti";

6. È possibile partecipare all'avviso come Comune?

Secondo gli articoli 1, 4 e 5 del Bando, possono partecipare come enti pubblici solo i Musei pubblici italiani (statali, regionali, provinciali, civici) con comprovate e accreditate attività relative al sostegno, alla promozione e alla valorizzazione della creatività contemporanea nel campo delle arti visive da almeno 2 (due) anni. Può dunque partecipare il Museo Civico del Comune, se in possesso di requisiti richiesti, ma non il Comune.

7. Possono partecipare come soggetti proponenti Fondazioni di origine bancaria o Cooperative sociali? Inoltre, sono validi per il curriculum progetti di street-art sviluppati in spazi pubblici?

Come da Bando, sono ammessi alla selezione Enti culturali privati purché non profit impegnati nel sostegno, nella promozione e nella valorizzazione dell'arte contemporanea, legalmente costituiti e attivi da almeno due anni nel campo dell'arte contemporanea intesa nel senso più ampio del termine, compresa street-art, fotografia, performance (ma non spettacolo), video-arte etc.

8. Cosa si intende più precisamente per “spazi non profit”?

Il Bando è dedicato a Musei pubblici ed Enti culturali privati *non profit*, vale a dire enti attivi nella promozione e valorizzazione dell'arte contemporanea non aventi scopo di lucro (ad esempio: associazioni o fondazioni attive nell'ambito dell'arte contemporanea), attività dimostrabile tramite curriculum o lista delle attività svolte. Nelle more del Bando, dunque il termine *non profit* è riferito agli enti proponenti privati e alle eventuali sedi private dove svolgere le attività.

9. L'ente non profit che intende presentare domanda è stato legalmente costituito un anno e mezzo fa, nonostante le attività culturali ed espositive siano cominciate due anni e mezzo fa. È possibile presentare comunque domanda dimostrando che l'attività dell'ente è precedente alla costituzione legale?

L'art. 5 del Bando indica che i due anni di attività devono essere compiuti al momento di scadenza del Bando e attestati anche dall'atto costitutivo, che diventa pertanto documento vincolante nella valutazione dei requisiti di ammissibilità.

10. È possibile partecipare con un progetto che preveda la realizzazione ex-novo e/o site-specific di un'opera d'arte in uno spazio pubblico, o l'avviso è riservato solo all'organizzazione di mostre o eventi promozionali?

Lo scopo del Bando è favorire buone pratiche nell'ambito delle esposizioni di arte contemporanea. Il Bando non entra nei meriti della tipologia di opere valorizzate dall'esposizione, ma si rammenta che il Bando intende supportare “progetti espositivi che coinvolgano artisti italiani anche emergenti e che si contraddistinguano per un'alta qualità progettuale e curatoriale, andando a finanziare le spese connesse strettamente all'attività scientifica, curatoriale e promozionale della mostra”.

11. I soggetti attuatori, e anche gli eventuali partner culturali coinvolti, devono tutti necessariamente aver maturato i requisiti minimi richiesti, ovvero “svolgere comprovate e accreditate attività relative al sostegno, alla promozione e alla valorizzazione della creatività contemporanea nel campo delle arti visive da almeno 2 (due) anni”?

I soggetti attuatori (proponente e partner di progetto) devono possedere tutti gli stessi requisiti sopra menzionati; per i partner culturali non sono invece previsti limiti. Possono essere partner culturali tutti gli enti pubblici e privati *non profit*.

12. Nella valutazione e nei criteri di selezione è specificata la “rilevanza del progetto (locale/nazionale/internazionale)”. Cosa si intende?

Per rilevanza del progetto si intende il livello di artisti, curatori e critici italiani coinvolti nel progetto, vale a dire, dunque, la loro rilevanza locale, nazionale o internazionale.

13. Cosa si intende per "Qualora il soggetto proponente non abbia una sede espositiva, l'accordo con l'istituzione pubblica o privata no profit con sede espositiva è obbligatorio"?

Il proponente deve necessariamente avere una sede espositiva, qualora sia una istituzione che non abbia spazi da dedicare a una esposizione, è necessario un accordo con una istituzione pubblica o privata *non profit* secondo i requisiti del Bando che abbia a disposizione uno spazio idoneo (inteso: aperto al pubblico in maniera continuativa e non occasionale e con un programma di attività espositive dedicate al contemporaneo). A titolo meramente esemplificativo: un'Associazione culturale attiva nella promozione dell'arte contemporanea, ma senza sede espositiva, può stringere un accordo con un Museo pubblico dedicato all'arte contemporanea, o con una Fondazione, o altra Associazione, provvista di spazi idonei.

14. Il Bando si riferisce a una sola mostra da svolgersi, oppure anche a più eventi insieme della durata di 7 -10 giorni presso locali istituzionali, incluse scuole?

Il Bando si riferisce ad una sola mostra nel 2020 della durata non inferiore a 30 (trenta) giorni presso sedi di istituzioni culturali legate alla promozione e valorizzazione dell'arte contemporanea sia pubbliche che private *non profit* (musei, fondazioni, associazioni, etc.), ma non scuole, teatri o cinema.

15. Cosa si intende esattamente per "proposta di catalogo"? Inoltre, l'eventuale catalogo dovrà essere pubblicato necessariamente entro il 31 ottobre 2020?

La proposta di catalogo deve prevedere una scheda tecnica comprendente: titolo, curatori del catalogo, autori, titoli saggi (anche non definitivi), editore, numero di pagine, immagini colori o b/n, distribuzione (indicando se locale, nazionale, internazionale). Il catalogo deve essere pubblicato entro il 31 ottobre 2020 poiché rappresenta il soddisfacimento di uno degli obiettivi specifici del Bando.

16. È possibile intendere per catalogo un libro (riguardante il progetto di mostra) che sarà pubblicato e diffuso anche in situazioni esterne alla mostra, e che prevede un prezzo di copertina per il pubblico, destinato quindi alla vendita?

Il Bando non pone limiti in questo senso, purché la pubblicazione sia strettamente legata al progetto di mostra presentato.

17. Cosa si intende esattamente per la voce di spesa relativa ad attività di formazione ed educative?

Si intendono le spese vive legate a laboratori didattici per diversi tipi di pubblico (come bambini, adolescenti, adulti, diversamente abili); spese per personale impiegato nelle attività didattiche; spese per eventuali conferenze o *public program* connessi alla mostra.

18. L'importo finanziabile si calcola sul budget complessivo della mostra, o solo sulle somme ammesse al finanziamento?

La percentuale di finanziamento che interessa le spese ammissibili è intesa sul totale del costo del progetto, dunque massimo il 40% dell'intero budget.

19. Il finanziamento massimo di 20.000 euro è da considerarsi al lordo (comprensivo di IVA) anche per un'Associazione in *house providing* comunale, per la quale l'IVA non è un costo, ma un giro di posta?

Il finanziamento concesso è comprensivo di tutti gli oneri e compreso di IVA.

20. È possibile proporre progetti di mostra cofinanziati da altri enti pubblici?

Il Bando non pone limiti per quanto concerne co-finanziamenti da parte di altre istituzioni pubbliche.

21. È considerabile come sponsor un soggetto che si impegni a sostenere economicamente il progetto tramite una fornitura di beni o servizi? In generale è possibile erogare il cofinanziamento in natura?

Il 60 % di cofinanziamento deve essere garantito dal soggetto proponente, ma può provenire anche da donazioni ed eventualmente da sponsor. Per sponsor si intende il contributo economico da parte di un soggetto terzo rispetto al proponente e all'amministrazione. Contributi da parte di terzi in denaro sono ammessi, ma la DG si riserva di valutare tale sponsorizzazione. Inoltre, sono ammesse sponsorizzazioni tecniche per quote eccedenti il co-finanziamento del 60%, poiché tale quota deve essere corrisposta in denaro.

22. Le spese relative agli spazi in cui si svolgerà il progetto (locazione, utenze) non sono coperte dal finanziamento ma possono essere rendicontabili come cofinanziamento?

Le spese di locazione e utenze rientrano nelle spese di funzionamento del progetto di mostra, ma è necessario dimostrarne la connessione con l'evento. Sarà rendicontabile esclusivamente la quota parte di spese relative alla durata esatta del progetto, come descritta nel cronoprogramma.

23. Alcune delle voci di spesa ammissibili (come ad es. le attività di ufficio stampa) possono essere assegnate direttamente al soggetto proponente? Inoltre, alcune voci parte di tali quota e/o ulteriori voci parte del restante 60% del quadro economico, relative a spese di personale tecnico-amministrativo, possono essere coperte in termini di risorse umane regolarmente impiegate nell'attività?

Le spese di personale di supporto, o amministrativo, possono rientrare nei "compensi di personale tecnico-amministrativo" e si intendono riferite al personale dipendente del beneficiario, regolarmente censito. Le ore rendicontabili sono quelle ordinarie, nella misura massima complessiva di 840 all'anno, proporzionate alla durata del progetto (ad esempio, per un progetto di due mesi, le ore massime complessive ammissibili sono 140) e al tipo di contratto stipulato con il dipendente. La documentazione giustificativa della spesa è rappresentata dalla copia della lettera d'incarico o dell'ordine di servizio con l'indicazione delle competenze del lavoratore, delle attività da svolgersi e dell'impegno massimo previsto sul progetto espresso in ore/uomo sottoscritto dal legale rappresentante del beneficiario del contributo.

È possibile assegnare direttamente al soggetto dipendente altre mansioni che rientrano nelle voci di spesa ammissibili (come ad esempio le attività di ufficio stampa) e che quindi sono direttamente finanziabili dal Bando. Le ore di lavoro supplementare andranno formalizzate e rendicontate a seconda del tipo di contratto stipulato con il personale dipendente del beneficiario.

Importante considerare che, qualora il personale dipendente svolgesse sia mansioni tecnico-amministrative, sia ulteriori mansioni che rientrano nelle voci di spesa ammissibili e per le quali ha chiesto e ottenuto il finanziamento (come ad esempio le attività di ufficio stampa), nella

documentazione giustificativa si dovrà specificare quante ore verranno destinate a ogni singola attività.

Per i collaboratori esterni si ricorda che è sufficiente la lettera d'incarico del proponente accompagnata dalla notula o fattura della prestazione.

24. Se il soggetto proponente è un'Associazione aderente al regime fiscale previsto dalla L. 398/91, il rimborso spese forfettario agli associati che partecipano al progetto, regolarmente documentato e pagato attraverso bonifico bancario dunque tracciabile, è spesa eleggibile?

Sono ammissibili tutte le spese strettamente necessarie alla realizzazione del progetto che seguano quanto indicato all'art. 3 del Bando e nelle more delle premesse dell'art. 1 ("Il contributo sarà finalizzato a sostenere le spese connesse strettamente all'attività scientifica, curatoriale e promozionale della mostra"). Le spese di personale (compresi i rimborsi) sono ammesse solo se rientrano nelle attività indicate (al solo titolo di esempio: programmi educativi, ufficio stampa, comunicazione, etc.). Per le spese di personale si rimanda alla FAQ n. 24.

25. Che tipo di giustificativi saranno ammessi nella fase di rendicontazione? A partire da quando possono essere considerate ammissibili le spese effettuate?

Il principio contabile che vige nel Bando è quello di cassa, sicché sono ammesse a rendiconto spese effettivamente sostenute e pagate. I documenti contabili devono essere pertanto quietanzati. Non è necessario inviare copia dei documenti; il rendiconto sarà accompagnato da una auto-certificazione che attesta la loro presenza fisica negli archivi del proponente, ma la DG potrà effettuare dei controlli in cui è richiesto mostrare i documenti originali. Dietro presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa si può ottenere fino a un anticipo del 50% della somma totale del finanziamento concesso (art. 9), che potrà essere rendicontata alla richiesta del saldo. Le spese ammissibili a rendiconto possono essere ammesse a rendiconto se effettuate a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione della graduatoria e alla comunicazione formale di vincita del finanziamento.